

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

91.

SITZUNG

11. 2. 1971

Presidente:

Vicepresidente: BERTORELLE

VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 4:

**«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
21 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sul-
l'ordinamento dei Comuni ed alle leggi regio-
nali 7 novembre 1950, n. 16 e 17 febbraio 1966,
n. 6»**

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 4:

**«Änderung und Ergänzung des Regionalgesetzes
Nr. 29 vom 21. Oktober 1963 über Bestimmun-
gen zur Gemeindeordnung und der Regionalge-
setze Nr. 16 vom 7. November 1950 und Nr. 6
vom 17. Februar 1966»**

Seite 3

(*Presiede il Vicepresidente avv. Armando Bertorelle*).

Ore 10.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 10.2.1971.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Hanno giustificato la loro assenza per malattia i cons. Lucianer, Parolari, Agostini, Steger e Müller.

Signori consiglieri, volevo dire, prima di iniziare la seduta, che contrariamente a quanto è stato deciso circa l'ordine dei lavori, si prevede seduta unica, oggi. Difatti la gran parte dei capigruppo ha fatto presente l'opportunità di lasciare il pomeriggio libero, al che io ho chiesto ai capigruppo di collaborare per andare

avanti e finire la legge sull'ordinamento dei comuni, oggi. I capigruppo hanno aderito, quindi c'è l'impegno di finire oggi la legge sull'ordinamento dei comuni, per fare domani quella delle funivie.

Devo comunicare però che a mezzogiorno ci sarà una breve interruzione, che spero duri pochi minuti, per dare il tempo ai capigruppo di riunirsi per concordare il programma del bilancio. Quindi noi lavoriamo fino alle 12, poi sospendiamo per qualche minuto la seduta, infine riprendiamo e continuiamo fino alle 14, con l'intento di finire questa legge.

Riprendiamo pertanto l'esame articolato del *Disegno di legge n. 4: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sull'ordinamento dei Comuni ed alle leggi regionali 7 novembre 1950, n. 16, e 17 febbraio 1966, n. 6».*

Art 33

Nel primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole «... da un funzionario delegato...», sono aggiunte le parole: «... appartenente all'Ufficio vigilanza enti locali della Provincia . . .».

Non ci sono emendamenti a questo articolo.

Metto in votazione l'art 33: è approvato all'unanimità.

Art. 34

L'articolo 47 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Termini speciali»

«I termini di cui agli articoli 44 e 45 sono portati a sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo la legge prescriva l'audizione di un organo tecnico. Il termine è portato a novanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci deficitari per i quali vengano chieste integrazioni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34. In ogni caso, decorsi tali termini, le relative deliberazioni diventano esecutive».

A questo articolo c'è un emendamento, a firma Paolazzi, Bertorelle, Benedikter che dice: Sostituire il testo con il seguente:

L'art. 47 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Termini speciali»

«I termini di cui agli articoli 44 e 45 sono portati a sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo la legge prescriva l'audizione di un organo tecnico. In ogni caso, decorsi tali termini, le relative deliberazioni diventano esecutive.

Il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente non si applica alle deliberazioni di approvazione dei bilanci deficitari per i quali vengono chieste integrazioni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34».

Chi chiede la parola su questo emendamento? La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Mi premeva dire che l'emendamento si riferisce esplicitamente alla

accertata impossibilità di provvedere all'approvazione dei bilanci di esercizi deficitari entro il termine dei 60 giorni in quanto tale approvazione dovrebbe essere conclusa entro i termini stabiliti per la corresponsione del contributo di integrazione. Quindi legare questa data ai termini precisi sopraindicati, è una incongruenza che bisogna invece lasciare al di fuori, lasciare libera.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Capisco che ci sia anche un'esigenza di questo genere, però a un certo momento ogni cosa a questo mondo deve avere un punto di arrivo, per cui stabiliamo pure un termine più ampio, poiché lasciando le cose come stanno vorrebbe dire che un comune potrebbe teoricamente avere il bilancio approvato un anno dopo o roba di questo genere, il che è una cosa che non va bene. Posso essere d'accordo con il cons. Pasquali nel dire che il termine di 90 giorni, nel caso dei bilanci deficitari sono pochi, a meno che non si dia facoltà alla Giunta di apportare delle modifiche, ma in questo caso sarebbe un'azione un po' troppo autoritaria, anche se di fatto avviene da parte della Giunta provinciale. Direi che fissare un termine anche per i bilanci deficitari, andrebbe bene, perché a un certo momento bisogna sapere dove si va a finire.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Era stato lungamente meditato nel predisporre questo emendamento, su una possibilità, sempre perché credo che tutti siamo convinti del riferimento preciso, sempre questo. Però in questo caso il riferimento più preciso è l'esercizio finanziario della Regione, al quale attinge il contributo; di solito questo contributo attinge allo esercizio successivo; forse bisognerebbe cerca-

re, attraverso qualche espediente, che si riferisce solo al tempo, di riportarlo all'esercizio precedente, in modo che già nel corso dell'anno si sappia esattamente quant'è la disponibilità. Ma se questo non avviene, evidentemente non possiamo disciplinare attraverso la legge questo fatto, che è solo riferito al bilancio della Regione. Stabilire un termine è veramente difficile se non impossibile.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Se non vado errato, lo stanziamento a integrazione di bilancio, per esempio per il 1971, avviene, da parte della Giunta provinciale, sempre sul bilancio preventivo del '71; quindi a un certo momento l'utilizzo di quella somma potrà essere fatto in pratica l'anno dopo, ma agli effetti della iscrizione in bilancio, che è un'altra cosa, dal punto di vista contabile, avviene nello stesso anno. Però che cosa accade? Accade che già l'esame del bilancio comporta una remora non indifferente, dovendo esaminare voce per voce, capitolo per capitolo, dovendo apportare, sia per quanto riguarda la parte entrate, sia per quanto riguarda la parte uscite, eventuali variazioni, rinviare di conseguenza il bilancio al comune per il riesame, e successivo ritorno del bilancio alla Giunta provinciale. Questo comporta un periodo di tempo che può superare i tre mesi. Ma, ripeto, un termine va stabilito, per cui diciamo che almeno entro ottobre dell'anno di competenza deve essere approvato. Il tempo sembra molto ma nessun termine mi pare che sia eccessivo.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento preletto: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto.

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: Ma santo cielo, se abbiamo

chiesto ai consiglieri di collaborare perché si vada avanti così! Allora non c'è il suo gruppo che collabora!

(INTERRUZIONI VARIE)

PRESIDENTE: Mettetevi d'accordo, sennò allora è inutile che la Presidenza...

MANICA (P.S.I.): Io vorrei fare un solo commento...

PRESIDENTE: Sì, sì ha ragione,...

MANICA (P.S.I.): (Interrompe).

PRESIDENTE: Non dico altro, ha ragione... soltanto che nel momento in cui ci viene chiesto di fare orario fino alle 14 e ci viene portato l'impegno di andare avanti, bisogna che sia l'impegno di tutti di collaborare, e collaborare vuol dire anche stare in aula, naturalmente, partecipare alla seduta, mantenere il numero legale...

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: Ha ragione anche lei...

Con la votazione dell'emendamento non occorre più mettere in votazione l'articolo, perché esso è sostitutivo di tutto l'art. 34.

Art. 35

Il primo comma dell'articolo 49 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Nelle materie oggetto della presente legge e delle norme regionali sui conti consuntivi e sulla finanza locale, nonché in tutte le altre materie rientranti nella competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, tutti i poteri di vigilanza e di controllo previsti dalle disposizioni vigenti da

qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati, ivi comprese le omologazioni ed i consensi preventivi, sono soppressi e sostituiti dai poteri di controllo delle Giunte provinciali, di cui al presente Titolo».

A questo articolo c'è un emendamento, a firma Pasqualin, Fronza, Müller:

Sostituire il testo con il seguente:

Il primo comma dell'articolo 49 della legge 21 ottobre 1963, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Nelle materie oggetto della presente legge e delle norme regionali sui conti consuntivi nonché in tutte le altre materie rientranti nella competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e per quanto concerne la finanza locale limitatamente ai casi regolati dalla relativa legislazione regionale, tutti i poteri di vigilanza e di controllo previsti dalle disposizioni vigenti da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati, sono soppressi e sostituiti dai poteri di controllo delle Giunte provinciali di cui al presente Titolo».

Chi prende la parola su questo emendamento? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo: è approvato all'unanimità.

Art. 36

Nel secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: «... in particolare il ricavo ...», sono sostituite con le parole: «... il ricavo proveniente dalla trasformazione del patrimonio ...»; e le parole: «... per spese straordinarie», sono sostituite con le parole: «... per spese in conto capitale.»

Metto in votazione l'art. 36: è approvato all'unanimità.

Art. 37

Nel quarto comma dell'articolo 55 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: «... entro due mesi ...», sono sostituite con

le parole: «... entro sei mesi ...».

Metto in votazione l'art. 37: è approvato all'unanimità.

Art. 38

L'articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Asta pubblica, licitazione, trattativa privata».

«I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, a meno che non si ritenga preferibile la licitazione privata, motivandone la necessità o la convenienza.

L'ente può procedere a trattativa privata:

- 1) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti;*
- 2) quando si tratti dell'acquisto di cose, che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;*
- 3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'ente;*
- 4) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;*
- 5) quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze; in tal caso la deliberazione è adottata dal consiglio o dalla giunta col voto favorevole dei due terzi dei votanti nell'ambito dei valori di competenza rispettivamente del consiglio comunale o della giunta come previsti dall'articolo 20, punto 4).*

Quando si tratta di lavori pubblici l'invito alla licitazione privata è esteso ad almeno tre ditte.

Le deliberazioni aventi per oggetto contratti da stipulare a trattativa privata sono sottoposte al controllo di merito».

Metto in votazione l'art. 38: è approvato a maggioranza, con 1 astenuto.

Art. 39

Il primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune e degli altri enti ed istituti locali di cui all'articolo 43, deve essere sentito il parere in linea tecnica ed economica a norma della legge regionale».

Nel secondo comma del medesimo articolo, sono soppresse le parole: «... a norma del comma precedente...».

Metto in votazione l'art. 39: è approvato all'unanimità.

Art. 40

Nel terzo comma dell'articolo 59 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole: «... della giunta comunale...», aggiungere le parole: «... e, per gli altri enti, dello organo esecutivo corrispondente».

Metto in votazione l'art. 40: è approvato all'unanimità.

Art. 41

Nel primo comma dell'articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: «... a maggioranza...», sono sostituite con le parole: «... con voto favorevole della maggioranza...».

Metto in votazione l'art. 41: è approvato a maggioranza, con 1 astenuto.

Art. 42

Nel primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: «... per spese straordinarie ai sensi dell'articolo 66...», sono sostituite con le parole:

«... per spese in conto capitale...».

A questo articolo c'è un emendamento, a firma Pasqualin, Fronza, Müller, che dice:

Aggiungere:

Nel secondo comma del medesimo articolo le parole: «... delle entrate ordinarie...», sono sostituite con le parole: «... delle entrate correnti...».

Metto in votazione questo emendamento: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 42: è approvato all'unanimità.

Art. 43

Nell'articolo 63 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sono aggiunte le seguenti lettere:

«g) addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

h) contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato».

A questo articolo c'è un emendamento a firma Pasqualin, Fronza, Müller, che dice:

La seconda parte è sostituita dalla seguente:

Nel medesimo articolo è aggiunta la seguente lettera:

«g) somme devolute dallo Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Per i mutui da contrarre per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza comunale, valgono le norme di cui all'art. 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964».

Metto in votazione l'emendamento preletto: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 43 così emendato: è approvato all'unanimità.

Art. 44

Nel primo comma dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: «... distinte in ordinarie e straordinarie.», sono soppresse.

Il secondo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

«E' vietato il finanziamento delle spese correnti con le entrate «una tantum» e quelle provenienti dall'alienazione di beni patrimoniali e da trasferimenti di capitali».

A questo articolo c'è un emendamento, a firma Bertorelle, Benedikter e Paolazzi, che dice: «Dopo le parole... «Una tantum» e... aggiungere la parola «con».

Non lo metto nemmeno in votazione, perché è una modifica formale.

Metto in votazione l'art. 45: è approvato all'unanimità.

Art. 45

Nel primo comma dell'articolo 69 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: «... della parte ordinaria...», sono sostituite con le parole: «... della parte corrente...».

Metto in votazione l'art. 45: è approvato all'unanimità.

Art. 46

Nel primo comma dell'articolo 71 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le parole: «... dal sindaco...», sono inserite le parole: «... o dall'assessore all'uopo delegato...».

Inoltre, le parole: «... ad un solo articolo di bilancio...», sono sostituite con le parole: «... ad un solo capitolo di bilancio...».

Metto in votazione l'art. 46: è approvato all'unanimità.

Art. 47

Nel primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo le

parole: «... o dalla Regione...», sono aggiunte le parole: «... o dalla Provincia...».

Al secondo comma del medesimo articolo, le parole: «... per spese straordinarie o per investimenti patrimoniali...», sono sostituite con le parole: «... per spese in conto capitale...».

Metto in votazione l'art. 47: è approvato all'unanimità.

Art. 48

All'articolo 82 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la costituzione del consorzio, possono essere modificate la composizione e lo statuto del consorzio ed estese le attribuzioni a nuovi servizi».

Metto in votazione l'art. 48: è approvato a maggioranza, con 1 astenuto.

La Commissione ha soppresso l'art. 49 nel testo della Giunta.

C'è però un emendamento a firma Bertorelle, Benedikter e Nicolodi, che dice:

NUOVO ART. 49 AL DISEGNO DI LEGGE N. 4

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«I componenti dell'assemblea consorziale sono eletti dai Consigli dei Comuni e delle Province partecipanti al consorzio, tenendo conti nella provincia di Bolzano della composizione linguistica complessiva dei Consigli degli enti partecipanti».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte den zuständigen Herrn Assessor um eine Aufklärung hinsichtlich der Abschaffung der bisher

in Kraft gewesenen Artikel 49 und 50 ersuchen. Meiner Meinung nach besteht der Grund darin, daß diese Artikel, die sich nicht auf das Regionalgesetz über Gemeindeordnung, sondern auf das sogenannte Referendumgesetz beziehen, durch eine Änderung des Referendumgesetzes vom 7. November 1950, Nr. 16 bzw. vom 17. Februar 1966, Nr. 6 als eigenes Gesetz herausgegeben werden sollen. Aber die Artikel sind als solche notwendig, um den angestrebten und auch in diesem Gesetz vorgesehenen Anreiz zur Zusammenlegung von kleinen, nicht lebensfähigen Gemeinden zu stärken. Ich möchte bitten, daß diese Begründung auch in dem von dieser Sitzung abgefaßten Protokoll aufscheint.

(Desidero pregare il signor Assessore di volermi dare un chiarimento riguardo l'abrogazione degli articoli 49 e 50. A mio avviso il motivo consiste nel fatto che questi articoli, i quali non si riferiscono alla legge regionale sull'ordinamento dei Comuni, ma alla cosiddetta legge sul referendum, data una modifica apportata al provvedimento legislativo del 7 novembre 1950 n. 16, rispettivamente alla legge 17 febbraio 1966 n. 6 concernenti il referendum, dovrebbero essere recepiti in un proprio provvedimento. Gli articoli come tali sono necessari per rafforzare lo stimolo a cui si aspira e previsto del resto da questa legge, cioè l'unificazione di piccoli Comuni incapaci di dare vita ad un'amministrazione. Prego pertanto che questa motivazione venga inserita nel verbale redatto per questa seduta.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore competente.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.):

Io confermo quanto è stato detto in Commissione, e cioè che la soppressione di questi articoli è un fatto di tecnica legislativa e che verranno appositamente riportati nel-

la legge quando affronteremo il disegno relativo al referendum. Di questo quindi do garanzia, anche perché era stato concordato in questo senso che, dovendosi orientare tipicamente sulla legge del referendum, l'avremmo ripreso in quella legge che dovremo affrontare quanto prima. Se era questa garanzia che chiedeva...

PRESIDENTE: Questo comunque si riferiva alla soppressione dell'art. 49.

Metto in votazione il nuovo art. 49: è approvato all'unanimità.

Art. 50

All'art. 14 della legge regionale 17 febbraio 1966, n. 6, viene aggiunto il seguente nuovo comma:

«In deroga a quanto precede, nel caso di referendum indetto in un Comune, con meno di 500 abitanti, per la sua aggregazione o fusione con altro, la proposta si intende respinta solamente ove i voti negativi risultino superiori alla metà degli aventi diritto al voto».

Qui c'è un emendamento soppressivo a firma Pasqualin, Fronza, Müller, per il quale il cons. Benedikter ha chiesto spiegazioni, e l'assessore le ha date, nel senso che queste norme saranno portate nella apposita legge, che è la legge 17 febbraio.

L'emendamento all'art. 50 è «da stralciare».

La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Sì, io non avrei preso la parola, se non fosse nato un certo equivoco sul quale mi permetto modestamente di elevare una certa protesta, contro lo stile che purtroppo, nonostante le smentite, nonostante la buona volontà da parte della Giunta, sussiste nel negare la validità delle proposte che provengono dai banchi dell'opposizione, o quanto meno, se non esattamente dovesse corrispondere in questi termini l'atteggiamento della Giunta, quanto meno si tratta

di negligenza nei confronti dei banchi dell'opposizione. Vengo al sodo: la soppressione dello art. 50 fu proposta da noi tre mesi prima di quanto è stato proposto dalla Giunta. Non è per una ragione di prestigio, di decoro od altro, non è per rivendicare una paternità che fra il resto è obiettiva, ma è per far rilevare, on. Presidente del Consiglio — non mi rivolgo a Lei, ma rivolgo la parola all'on. Presidente del Consiglio — intendendo rivolgere il discorso nel suo insieme alla Giunta, che le minoranze, le opposizioni hanno più di una volta avuto ragione di lagnarsi, circa la condotta che viene riservata dalla Giunta, nei confronti delle minoranze stesse. Noi abbiamo presentato in data 7 ottobre un analogo, identico, preciso emendamento di quello presentato dalla Giunta tre mesi più tardi, cioè di data gennaio 1970, senza che la Giunta tenga conto di quello che è stato un suggerimento obiettivo, fatto da noi; d'altra parte — ed è questo ancora un rilievo che devo formulare nei confronti della Giunta — in sede di discussione di questo disegno di legge, ancora nel 1970, nella precedente stesura, prima che venisse rinviato dal Governo, noi abbiamo perentoriamente e chiaramente dichiarato che l'art. 50 così formulato, non reggeva. Perché qui si parte da presupposti completamente opposti a quelli che possono essere considerati ordinari, democratici, di valorizzazione di quelle che sono le volontà popolari. Io ho avuto in quell'occasione modo di dire che la dizione «la proposta si intende respinta solamente ove i voti negativi risultino superiori alla metà degli aventi diritto al voto» è un capovolgimento di ogni principio democratico di validità delle volontà popolari. E il Governo ha accettato questa nostra impostazione, questa nostra preoccupazione, ed è per questo che il Governo ha fatto l'osservazione e l'argomento ha costituito oggetto di rinvio del disegno di legge. Detto questo, io, per non venire meno agli impegni che abbiamo assunto, cesso la polemica, però mi interessa avere sollevato la questione.

PRESIDENTE: Ha ragione, perché vedendo fra tutti gli emendamenti, vien fuori che c'è un suo emendamento, che porta la data del 7 ottobre, mentre quello della Giunta è del 21 gennaio. Allora facciamo una cosa mettiamo in votazione il suo emendamento...

Viene posto in votazione l'emendamento Pruner e Sembenotti del 7 ottobre, di sopprimere l'art. 50: è approvato all'unanimità.

L'emendamento della Giunta è ritirato.

NORMA TRANSITORIA

Art. 51

La procedura per la costituzione di nuovi Comuni, già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge, è regolata dalle norme contenute nella legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

Metto in votazione l'art. 51 è approvato all'unanimità.

Adesso abbiamo finito gli articoli e dobbiamo ritornare su quelli che sono rimasti ancora in sospeso.

Siamo all'art. 9... C'è un emendamento a questo articolo... Qui la questione è stata sollevata da parte del cons. Manica, mi pare...

Emendamenti della Giunta non ce ne sono. Il gruppo socialista aveva presentato degli emendamenti, delle richieste? Non c'è il cons. Manica? E il cons. Raffaelli?

La parola all'assessore.

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): ... gli articoli sono i più delicati, chiederei la sospensione per cinque minuti, per dare il tempo di predisporre sia l'emendamento di Manica-Raffaelli che adesso non c'è, sia l'altro emendamento sull'art. 32.

PRESIDENTE: Va bene, sospendiamo per pochi minuti la seduta.

La seduta riprende.

Allora ritorniamo all'art. 9. L'emendamento aggiuntivo è firmato da Manica, Nicolodi e Sfondrini, ed è da inserire dopo le parole «entro un mese». E' all'ultimo comma dell'art. 9. Si parla della decadenza del sindaco, degli assessori, dei consiglieri. Dopo le parole «entro un mese» aggiungere le parole «comunque entro un mese da quando il Consiglio ne sia venuto a conoscenza». Allora l'ultimo comma verrà così emendato: «Ove il Consiglio non provveda a dichiarare la decadenza entro un mese o comunque entro un mese da quando il Consiglio ne sia venuto a conoscenza, dal verificarsi della causa della decadenza, ad esso si sostituisce, ecc.»

Metto in votazione l'emendamento Manica ed altri: è approvato all'unanimità.

Ora c'è in sospenso l'art. 15.

A questo articolo c'è un emendamento, a firma Manica, Raffaelli, Sfondrini: al punto 9: (deliberare l'impegno delle spese in conto capitale del bilancio quando l'ammontare superi gli importi di cui al n. 4) dopo le parole «gli importi» aggiungere: «o quando l'importo sommato ad altro riguardante lo stesso oggetto . . .»

Allora verrebbe: «deliberare l'impegno delle spese in conto capitale del bilancio, quando l'ammontare superi gli importi o quando l'importo sommato ad altro riguardante lo stesso oggetto . . .» Non suona lo stesso . . . Cons. Manica, cosa ne dice?

MANICA (P.S.I.): Basta dire: «gli importi di cui al n. 4» o quando, sommando, ecc. ecc. distinguere, mettere l'art. n. 4 prima e allora ci si spiega subito.

PRESIDENTE: Sì, oppure bisogna ripetere le parole «superi gli importi di cui al n. 4».

Il significato è chiaro. Adesso lo aggiustiamo noi.

Metto in votazione questo emendamento: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 15 così emendato: è approvato all'unanimità.

Ora c'è l'art. 32. All'art. 32 c'era ancora quell'emendamento Marziani . . .

La parola al cons. Marziani.

MARZIANI (D.C.): Avevamo sospeso ieri, signor Presidente, la formulazione dell'emendamento al primo comma dell'art. 32, per trovare una dizione più consona e sulla quale fossimo tutti concordi. La nuova dizione sarebbe questa: «Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta» — e questo varia il 1° comma dell'art 44 — ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive, devono essere fatte pervenire in duplice copia entro 15 giorni dalla data dell'atto — e qui cominciano le variazioni — all'ufficio che ha la vigilanza sugli enti locali della Provincia. Se la consegna viene effettuata a mano, l'ufficio provinciale ne accusa immediatamente ricevuta. Per le deliberazioni inviate a mezzo posta, la data di arrivo in Provincia coinciderà con quella della ricevuta di ritorno della raccomandata, o con quella del protocollo dell'ufficio provinciale, se trasmesse per via ordinaria.» In tal modo abbiamo voluto riferirci esattamente a un ufficio specifico che debba ricevere le deliberazioni comunali, qualora siano inviate a mano, e non una persona pur che sia in Provincia. In questo caso, poiché l'ufficio è competente nella materia e può esaminare immediatamente, sia pure in maniera superficiale, la deliberazione, ne accusa immediatamente ricevuta e con ciò stesso dichiara che la deliberazione è pervenuta all'ufficio competente. Per le deliberazioni inviate a mezzo posta, con raccomandata e ricevuta di ritorno, la data potrebbe coincidere con quella della ricevuta di ritorno,

che viene rispedita al comune interessato. Se invece viene mandata per via ordinaria, fa fede il protocollo dell'ufficio enti locali.

PRESIDENTE: Lo rileggo: «Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive, devono essere fatte pervenire in duplice copia entro 15 giorni dalla data dell'atto all'ufficio che ha la vigilanza sugli enti locali della Provincia. Se la consegna viene effettuata a mano, l'ufficio provinciale ne accusa immediatamente ricevuta. Per le deliberazioni inviate a mezzo posta, la data di arrivo in Provincia coinciderà con quella della ricevuta di ritorno della raccomandata, o con quella del protocollo dell'ufficio provinciale, se trasmesse per via ordinaria».

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, guardi, signor Presidente, in linea di massima mi pare che sia stata trovata una formula che possa essere accettata come tale. Solamente io ho un dubbio se non ho inteso male, quando ci si riferisce e si parla all'ufficio che ha la vigilanza. La vigilanza, per lo meno in termini giuridici, viene esercitata dalla Giunta, non dall'ufficio come tale, per cui sarebbe preferibile trovare una parola, invece di dire: «all'ufficio che ha la vigilanza»,

(INTERRUZIONE)

MANICA (P.S.I.): Ah sì?... Comunque «all'ufficio enti locali», per esempio, invece... io proporrei...

PRESIDENTE: Ecco, prego di fare attenzione. Ci sono delle leggere modifiche... Quando si parla di «ufficio che ha la vigilanza sugli enti locali della Provincia», si dirà «all'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali». Ecco, va bene questo? Ci sono osservazioni?

Poi quando si parla dell'«invio a mezzo posta la data di arrivo in Provincia coinciderà con quella risultante dalla ricevuta». Ecco una maggior specificazione. Quindi si dirà: «per le deliberazioni inviate a mezzo posta, la data di arrivo in Provincia coinciderà con quella risultante dalla ricevuta di ritorno della raccomandata o con quella del protocollo dell'ufficio provinciale se trasmesse per via ordinaria».

Allora possiamo...

PASQUALI (D.C.): Vorrei farle notare signor Presidente, che può darsi che in altre parti della legge, o per emendamenti o nel testo precedente, ci fosse solo ufficio vigilanza enti locali. In sede di sistemazione, di stesura della legge, dovrebbe essere l'ufficio autorizzato a scrivere dappertutto, l'ufficio preposto alla vigilanza. Tanto perché ci sia una conformità in tutto il testo della legge.

PRESIDENTE: Bisognerà uniformare la dizione «ufficio preposto alla vigilanza degli enti locali». Così è uguale per Trento e per Bolzano, cioè una dizione unica.

Metto in votazione questo emendamento: è approvato all'unanimità.

Adesso però ci sono altri due commi. Il testo è sostituito dal seguente — 2° comma — qui siamo sempre nell'art. 44: «Nel terzo comma dello stesso articolo, le parole: «per il riesame di un atto amministrativo, la Giunta ne accusa ricevuta», vengono sostituite con le parole: «per il riesame di una deliberazione. L'ufficio che ha la vigilanza sugli enti locali della Provincia ne accusa ricevuta». Ecco è una modifica conseguente «preposto alla vigilanza sugli enti locali, ne accusa ricevuta».

3° comma: dopo le parole «o non abbia chiesto» aggiungere le parole «al Comune».

A che cosa si riferisce questo terzo comma, cons. Marziani?

PASQUALI (D.C.): Com'è la lettura?

PRESIDENTE: 3° comma: dopo le parole «o non abbia chiesto» aggiungere le parole «al Comune». Si riferisce alla legge o...

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: Ah ecco, al 4° comma. Allora è il 4° comma dell'art. 44 della legge... «o non abbia chiesto». Ecco qui si specifica: «al Comune». Ecco, tanto per essere chiari, che dopo non ci siano dubbi.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Stavo pensando, signor Presidente, non so se commetto un errore, ma se si specifica il Comune, che va bene, perché è indubitato che si chiede o si comunica qualche cosa all'ente che ha deliberato, ci sono anche altri enti locali, ai quali può essere inviata la... Adesso non lo so se... perché è troppo in fretta... messa assieme la cosa per poterla vedere bene.

PASQUALI (D.C.): L'interlocutore deve sempre essere il Comune, perché se non specifico questo, un elemento ulteriore di giudizio di merito lo posso richiedere a chiunque.

Perché è sempre in riferimento al Comune...

(INTERRUZIONE)

PASQUALI (D.C.): Il rapporto di interlocuzione deve essere tra Provincia e Comune.

MANICA (P.S.I.): Se è così, se non ho capito male, riconfermo i miei dubbi in proposito, perché quando si rinvia un atto, si annulla, si prende un provvedimento qualsiasi di un atto, la comunicazione deve essere inviata, a mio modo di vedere, all'ente che ha deliberato, che non è sempre il Comune, ma può

essere l'ente comunale di assistenza, per esempio, che delibera le rette.

PASQUALI (D.C.): (*Interrompe*).

PRESIDENTE: Leggiamo l'articolo. Il 4° comma dice: «le deliberazioni...» Un momento, Manica, scusi, rileggiamo il 4° comma dello art. 44 nel testo attualmente in vigore: «Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità diventano esecutive decorsi 15 giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Giunta provinciale, salvo che entro tale termine la Giunta stessa non abbia dato notizia, anche telegrafica dell'avvenuto annullamento, o non abbia chiesto elementi integrativi di giudizio a sensi dello art. 46».

Sì, adesso è vero che non è solo il Comune, perché può essere anche un ospedale, può essere un'azienda elettrica, può essere un'amministrazione separata dei beni di uso civico. Quindi «all'ente locale» sarebbe allora?

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: Sì, sì, ma la norma riguarda tutti, allora conviene lasciar stare, perché, o ci mettiamo tutti... Ma insomma sembra chiaro che gli elementi integrativi di giudizio vengono chiesti all'ente la cui delibera è soggetta al controllo di sola legittimità.

La parola al cons. Marziani.

MARZIANI ((D.C.): Si crea eccessiva confusione, penso che sia meglio ritirare quell'ultimo emendamento al 3° comma.

PRESIDENTE: L'emendamento è ritirato.

(INTERRUZIONE)

PRESIDENTE: Lo ha ritirato il cons. Marziani.

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Il problema è questo: l'art. 43 della legge effettivamente dice che «la Giunta provinciale esercita il controllo dei Comuni, consorzi, ecc. ecc.» In tutte le altre parti della legge parla soltanto del Comune. Però nel caso particolare, noi dobbiamo lasciare l'emendamento proposto dal cons. Marziani, altrimenti l'emendamento presentato precedentemente non ha alcun valore, perché la sostanza che noi vogliamo avere è che ci sia una data precisa per gli enti che presentano le deliberazioni. Comunque, se noi togliamo la precisazione che era stata posta a questo emendamento, in definitiva noi ci troviamo nella stessa difficoltà di prima. Quindi eventualmente io pregherei di sospendere e di vedere attentamente questo fatto, perché se noi togliamo questo emendamento, tutto il discorso fatto precedentemente cade. Oppure potremmo scrivere «ente locale, autore della deliberazione», invece che «Comune», se le perplessità del cons. Manica restano.

(INTERRUZIONE)

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Ecco, «all'ente locale deliberante» o «interessato», ma comunque che fosse chiaro...

PASQUALI (D.C.): Che il riferimento sia fatto alla deliberazione. Questo è fondamentale.

PRESIDENTE: «All'ente che ha deliberato»... Va bene così? Metto in votazione il 3° comma, cioè «l'ufficio preposto alla vigilanza degli enti locali ne accusa ricevuta»: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione il 4° comma, dopo le parole «o non abbia chiesto», aggiungere le parole «all'ente locale che ha deliberato»: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione tutto l'art. 32 così mo-

dificato: è approvato all'unanimità.

Adesso basta, no?

CONSIGLIERE: C'è l'art. 33...

PRESIDENTE: Non risulta. Abbiamo votato l'art. 33.

PASQUALI (D.C.): Per l'emendamento che è stato approvato testé, forse può essere ritenuta una pura correzione formale, ma conseguenze all'emendamento che abbiamo considerato adesso, vale a dire è un emendamento all'art. 46... che dice «la richiesta di elementi di giudizio». Al 1° comma si legge: «Il Presidente della Giunta provinciale può chiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini di cui agli artt. 44 e 45 decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli atti e scritto "attestata dalla ricevuta rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale o da un funzionario delegato,». Bisognerà mettere: «attestata, come stabilito dal 1° comma dell'art. 44 per le deliberazioni», vale a dire rendere conforme la procedura del ricevimento delle deliberazioni a quella che abbiamo precedentemente votato. Questo è un fatto molto importante.

PRESIDENTE: Coordinamento...

PASQUALI (D.C.): Come coordinamento questo: basta che il Consiglio sia informato di questa...

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Nel coordinamento della legge, io pregherei l'ufficio del Consiglio di tener presente

anche l'art. 44, perché venisse distinto in due diversi articoli, visto che i primi tre commi riguardano il «controllo di legittimità e in particolare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta», mentre il 44 bis dovrebbe essere il controllo di legittimità, in fatto di coordinamento nella legge.

PRESIDENTE: Va bene, teniamo presente anche questo.

Altri articoli non ci sono, allora.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nachdem wir jetzt von der Koordinierung gesprochen haben, möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen, der meiner Ansicht nach zu koordinieren ist und unter die diesbezügliche Befugnis fällt. Mit Bezugnahme auf Art. 58 der Gemeindeordnung wird im Artikel 39 dieses Gesetzes gesagt, daß hinsichtlich der Projekte für öffentliche Arbeiten der Gemeinden und anderer Lokalkörperschaften in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht ein Gutachten von einem beratenden Organ eingeholt werden muß. Der erste Absatz des Artikels 34, in dem wiederum auf Artikel 47 der Gemeindeordnung Bezug genommen wird, lautet folgendermaßen: Ein Gutachten ist nach 60 Tagen zu unterbreiten. Ferner heißt es: Nach Ablauf dieser 60 Tage werden die Beschlüsse rechtskräftig. Wenn also innerhalb dieser Frist das beratende Organ nicht antwortet, werden die Beschlüsse rechtskräftig, da sie nicht auf unbestimmte Zeit unerledigt bleiben können. Somit müßte bei Koordinierung des sich auf Artikel 58 beziehenden Artikels 39 dieses Gesetzes folgendes gesagt werden: „Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune e degli altri enti ed istituti locali di cui all'articolo 43, deve essere sentito il parere in linea tecnica ed economica a norma della legge regionale“. Ferner scheint mir noch folgender Zusatz zur Koordinierung zu gehören: „...fer-

mo restando la disposizione di cui all'art. 47 primo comma». Es muß auf jeden Fall eine Koordinierung vorgenommen werden und der Grundsatz bezüglich der Festsetzung der 60 Tage als Verfallstermin vorgesehen werden, da ansonsten ein unüberbrückbarer Widerspruch entsteht.

Siccome abbiamo parlato di coordinamento, desidero indicare un punto, che a mio avviso va coordinato e che riguarda quindi questa competenza. In riferimento all'articolo 58 dell'ordinamento sui Comuni, nell'articolo 39 di questa legge si afferma, che riguardo i progetti per i lavori pubblici dei Comuni e di altri enti locali si deve richiedere ad un organo consultivo il parere tecnico ed economico. Al primo capoverso dell'articolo 34, in cui si fa nuovamente un esplicito riferimento all'articolo 47 dell'ordinamento dei Comuni, si legge quanto segue: un parere è da presentarsi entro 60 giorni. Ed inoltre: trascorsi questi 60 giorni le delibere divengono operanti. Se quindi l'organo consultivo non risponde entro tale termine le delibere entrano in vigore, poiché non possono rimanere inavase per un periodo di tempo indeterminato. Per il coordinamento dell'articolo 39 di questa legge, che si richiama all'articolo 58 si dovrebbe prevedere quanto segue: «Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune e degli altri enti ed istituti locali di cui all'articolo 43, deve essere sentito il parere in linea tecnica ed economica a norma della legge regionale». Inoltre la seguente aggiunta mi sembra atta al coordinamento: «fermo restando la disposizione di cui all'articolo 47 primo comma»; è comunque necessario attuare un coordinamento e prevedere la massima riguardo la fissazione del termine di 60 giorni, altrimenti sorgerebbe un insormontabile contrasto.

PRESIDENTE: Di questo teniamo conto.

«La presente legge sarà pubblicata sul Bol-

lettino ufficiale della Regione. E' fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Regione».

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Molto brevemente, signor Presidente e signori consiglieri, per motivare il nostro voto in ordine a questo disegno di legge. Devo dire che già altre volte questo disegno di legge è tornato nel Consiglio, è rimbalzato a Roma, è tornato di nuovo qui e quindi tutte le discussioni che erano state fatte in Commissione in queste tre tornate e le discussioni sono state fatte in aula, ci hanno esentati dal fare dichiarazioni di indole generale, perché appunto ci richiamiamo ai ripetuti interventi fatti nel corso dei dibattiti passati. Noi diamo un giudizio sostanzialmente sfavorevole della proposta di legge, per un punto che è qualificante, pur riconoscendo che in parecchi altri punti vorrei dire che la legge tiene maggiormente il passo con i tempi e rappresenta un ammodernamento, una razionalizzazione delle esigenze attuali degli enti locali. Ma il punto decisivo che inerisce ai poteri del Consiglio, che inerisce soprattutto ai poteri delle minoranze, è quello degli appalti della trattativa privata, della licitazione privata, sulla quale c'è stato uno scontro anche in passato e che ci lascia del tutto insoddisfatti perché rappresenta un allargamento, rispetto alla norma vigente, dei poteri della maggioranza del Consiglio e quindi un appiattimento, una compressione dei poteri della minoranza, in ordine a quelle che sono le attività straordinarie, le attività sostanziali, le attività più notevoli che fanno capo al comune, soprattutto quelle dei lavori pubblici. Io non sto a riandare sulla polemica che c'è stata in passato, perché è stata ampiamente sviluppata e noi abbiamo precisato le nostre posizioni. Proprio per questo elemento, per il fatto che noi avremmo voluto che la legge rimanesse

come quella che era stata votata e che è in vigore, proprio per questo il nostro voto non può essere favorevole, pur sottolineando che determinate questioni sono state approfondite e anche sviluppate. Faccio un cenno alla questione, soprattutto della aggregazione dei comuni, cioè quelle norme che vengono introdotte nella legge intese a superare la frammentazione estrema dei Comuni, specialmente quelli indebitati, che vanno sott'acqua finanziariamente. Faccio un cenno positivo al riguardo, ricordando che è stato il gruppo comunista che in Commissione legislativa competente ha sollevato questa questione e attorno a queste proposte ha aderito la Commissione e successivamente il Consiglio. Concludo dicendo che il nostro voto non sarà favorevole, proprio per la questione essenziale di questo articolo, il quale comprime le potestà e i poteri della minoranza, in seno al Consiglio comunale, quei poteri di controllo e di determinazione, che sono qualcosa di fondamentale ai fini dello sviluppo della vita democratica degli enti locali.

PRESIDENTE: La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Signor Presidente, brevemente anch'io, perché questo disegno di legge che è andato e ritornato più di una volta da Trento e Roma e adesso da Roma a Bolzano, ecc., ha già avuto occasione di una nostra presa di posizione sfavorevole l'anno scorso, mi pare. Dico subito per non essere frainteso, che nel complesso questo disegno di legge dimostra di andare verso una migliore organizzazione dei comuni, e smussa delle difficoltà che c'erano, cerca di democratizzare e anche di snellire le pratiche, le varie cose legate all'amministrazione dei comuni stessi. Ho solo due punti sui quali non posso essere d'accordo. Uno è quello — mi pare di averne accennato già in discussione articolata — della possibilità per le frazioni che superano 3 mila

abitanti e che abbiano la possibilità, almeno attuale, di essere indipendenti, cioè di raggiungere il pareggio del bilancio, di formare comuni nuovi. E questo non mi si può levar di testa che contrasta con la strada seguita dalla Giunta, seguita anche da tutti noi, che è quella di voler eliminare il più possibile i futuri decentramenti, cioè nuovi comuni che nascono. Anche il nostro impegno dovrebbe essere proprio quello di accentramento, di arrivare, dagli attuali 227 comuni che esistono in provincia di Trento, a molti meno. Può anche darsi che un comune, una frazione, abbia la possibilità di raggiungere il pareggio, ma fra qualche anno, come vanno le cose, non lo avrà più, quindi noi avremo fatto un nuovo comune, per poi dover ritornare ad aggregarlo al vecchio comune. Quindi io non lo posso condividere, proprio come linea di principio. Se io prendo un cesto di frutta bellissima e trovo dentro un pezzo che è marcio, per me il cesto di frutta fa una cattiva impressione. Ecco il caso di questo articolo 38 che prende in esame l'ex art. 57 della legge regionale 21 ottobre '63, n. 29, ecc., per il quale anche l'altra volta mi ero espresso sfavorevolmente, in quanto si dà alla maggioranza che c'è in un comune, e in special modo alla Giunta, praticamente una ampissima potestà di fare quello che vuole. Allora rimanendo sempre in tema di frutta, io direi che ci vorrebbe il marchio di garanzia, perché il sindaco e la Giunta desse le più ampie garanzie di assoluta democraticità, il che, purtroppo da esempi che abbiamo avuto ancora in provincia di Trento, non si può certamente dire. Con questo senza voler mancare di rispetto, né senza voler dare la dovuta considerazione a quella che è la maggior parte dei sindaci, degli amministratori comunali. Ammetto che con questa modifica dell'art. 57 si può arrivare a un maggior snellimento delle delibere, perché non bisogna aspettare sempre che vi siano presenti un determinato numero di consiglieri visto che i due terzi dei consiglieri

assegnati possono votare. Dico però che se una persona accetta di fare il consigliere, l'amministratore comunale, ha il diritto e il dovere soprattutto di partecipare a tutte le sedute e quindi di non rimandare di volta in volta le deliberazioni per mancanza di numero. Quindi per questi due motivi, ma essenzialmente per il motivo della revisione dell'art. 57 della legge regionale del '63, io devo purtroppo dare voto contrario a questo disegno di legge, pur riconoscendo, come ho detto anche in premessa, che nel complesso il disegno si presta ad esser visto con occhio favorevole, proprio per quelle innovazioni moderne e logiche che in altri articoli ha portato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Solo per dire che noi siamo stati contrari a questo disegno di legge già in precedenza, quando è stato approvato, prima che venisse respinto dal Governo, e siamo contrari anche adesso. In pratica perché tutte le nostre istanze, e le richieste che abbiamo fatto, sono state respinte, anche quando si tendeva a regolamentare meglio quella che è la tendenza generale verso l'accentramento dei comuni, del quale riconosciamo la necessità. Per conto nostro non si vede alcun miglioramento in fatto di raggiungimento o di ulteriore democratizzazione nei comuni, perché ci sembra invece che la comprensione dell'attività e della possibilità delle minoranze esista ancora, non sia stata migliorata per niente. D'altra parte anche l'art. 57 non ci soddisfa e perciò, come ho detto prima, si tende sempre a dar maggiore possibilità all'organo esecutivo, contrariamente a quelle che sono le nostre richieste, le nostre istanze, che tendono a valorizzare sempre più l'organo legislativo anche negli enti locali comuni. E perciò, senza dilungarmi oltre, dirò che il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE: Nessun'altro prende la parola? Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Informo, intanto, che dopo la votazione di questa legge, i lavori vengono sospesi. I capigruppo sono convocati subito nella sala più grande.

Esito della votazione:

Votanti 34

26 sì

6 no

2 schede bianche.

La legge è approvata.

La seduta è tolta e rinviata a venerdì 12 febbraio 1971, per proseguire l'esame dell'ordine del giorno.

(ORE 12.05)